

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4
OGLIASTRA E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO
PER GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O
DI DIAGNOSTICA SENOLOGICA INSERITE NEL PIANO REGIONALE DI
PREVENZIONE (PRP 2020-2025).**

TRA

**Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra, di seguito denominata
"ASL Ogliastra"** con sede e domicilio fiscale in Lanusei, via Piscinas, n. 5,
codice fiscale e partita IVA n. 01620420917, nella persona del Direttore
Generale, Dott. Andrea Marras in qualità di rappresentante legale;

e

**L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, di seguito denominata
"ASL di Nuoro"**, con sede legale in Nuoro, via Amerigo Demurtas, n. 1,
codice fiscale e partita IVA n. 01620480911, nella persona del Direttore
Generale, dott. Paolo Cannas in qualità di rappresentante legale;

PREMESSO

- che a causa dell'indisponibilità temporanea di Tecnici sanitari di radiologia
Medica (TSRM), l'ASL di Nuoro, ha manifestato l'interesse alla stipula della
convenzione per garantire le attività di screening mammografico e/o di
diagnostica senologica inserite nel progetto screening mammografico previsto
nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP 2020-2025);

- che l'ASL Ogliastra, tramite le strutture aziendali, è disponibile alla stipula
di apposita Convenzione al fine di garantire, ove possibile, le attività di
screening mammografico e/o diagnostica senologica afferenti alla Radiologia
medica;

- che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ASL Ogliastra, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore dell'ASL di Nuoro previa acquisizione della disponibilità da parte dei Direttori delle strutture coinvolte, dei professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle attività necessarie per garantire le attività di screening mammografico e/o di diagnostica senologica previsto nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP 2020-2025) e nel piano di recupero delle liste d'attesa Covid -19 nella disciplina della radiologia medica erogate dai Tecnici sanitari di radiologia Medica (TSRM), che verranno preventivamente identificati e autorizzati dai Direttori delle Strutture di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 2

MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Tecnici sanitari di radiologia Medica (TSRM), a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti della legge 08.01.2002 art.1 commi 2 e 3 in materia di personale sanitario, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ASL Ogliastra e nel limite complessivo massimo di impegno

lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale etc, nonché delle altre disposizioni di cui ad eventuali regolamenti vigenti.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL di Nuoro e i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ASL Ogliastra

Art. 3

TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per garantire le attività di screening mammografico e/o diagnostica senologica afferenti alla Radiologia medica, l'ASL Nuoro corrisponderà all'ASL Ogliastra € 50,00/ora lorde per ciascun Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) a valere sul finanziamento di cui al D.L 104/2020 art. 29, il cui importo è stato prorogato e rimodulato con delibera di G.R. n. 21/21 del 22/06/2023. I compensi orari per il personale del comparto verranno liquidati previa trattenuta della quota di oneri previdenziali posta a carico del lavoratore. Viceversa, restano a carico dell'Azienda gli oneri Irap e la quota di oneri previdenziali posta a carico del datore di lavoro.

I compensi sono omnicomprensivi (spese/tempo di viaggio per sede di svolgimento dell'attività, indennità chilometrica, e ogni altra eventuale spesa connessa all'esecuzione delle prestazioni), senza riconoscimento del tempo viaggio in attività aggiuntiva.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto

all'ASL Ogliastra per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ASL Ogliastra, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dall'ASL Nuoro che emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL Ogliastra.

Tale Rendiconto dovrà essere inoltrato dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL Ogliastra alla S.C. Bilancio e Contabilità entro il decimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

La S.C. Bilancio e Contabilità dell'ASL Ogliastra provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine indicativo di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO).

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 3 di Nuoro dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL Ogliastra.

L'ASL n. 3 di Nuoro si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c girofondi di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia di Cagliari.

Art. 4

ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL di Nuoro, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Tecnici

sanitari di radiologia Medica potranno in essere.

Art. 5

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/07/2024. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL Ogliastra avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale impegnato nelle attività di screening mammografico e/o di diagnostica senologica attraverso l'erogazione di prestazioni professionali multidisciplinari è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Tecnici sanitari di radiologia medica e i Dirigenti medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Nuoro, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria

all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Nuoro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzie dell'Entrate – Decreto n. 2/2002;

Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL 4 Ogliastra

ASL 3 Nuoro

(Dott. Andrea Marras)

(Dott. Paolo Cannas)